



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 18 DEL 3 LUGLIO 2020

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito per l'esecuzione di lavori, lungo via Tirone dal giorno 6/07/2020 al 30/07/2020.

IL DIRETTORE

Vista la richiesta di modifica della disciplina viabilistica per consentire l'esecuzione di lavori sulla sede stradale in via Tirone da parte di SOGESID SPA (azienda in house del Ministero dell'Ambiente) per la realizzazione di nuovi collettori fognari PG/2019/713317 del 2/9/2019.

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 16 settembre 2019.

Considerato che al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada interessata durante l'esecuzione dei lavori di posa di nuovo collettore fognario si rende necessario interdire il transito veicolare.

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

O R D I N A

Istituire:

– il divieto di transito lungo via Tirone dal 6/7/2020 al 30/07/2020 ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso;

–Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'installazione, a cura della SOGESID spa della necessaria segnaletica verticale.

La SOGESID spa dovrà provvedere a mettere in opera, a partire da due giorni prima dell'inizio dei lavori, idonea segnaletica verticale di segnalazione di indicazione della chiusura lungo via cupa del Cane fino al confine con il Comune di Marano di napoli e lungo via Pendino fino all'intersezione con via Tirone

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta
digitalmente da

Funz.Ing.Francesco Truppa

per il
Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.